



# COMUNE DI VESTONE

Provincia di Brescia  
Piazza Garibaldi, 12  
Area Tecnica – Lavori Pubblici

Cod. fisc. 00948680178  
P. I.V.A. 00590480984  
☎ 0365 - 81241/81242  
☎ Fax 0365 – 820510  
e mail:

[lavoripubblici@comune.vestone.bs.it](mailto:lavoripubblici@comune.vestone.bs.it)

## ORDINANZA N° 1438

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - chiusura parchi, giardini aree verdi e cimiteri comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS".

### IL SINDACO

#### VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  - 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  - 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute»;
  - 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.»

U

COMUNE DI VESTONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0002450/2020 del 19/03/2020

Firmatario: ROBERTO FACCHI

**PRESO ATTO** dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**DATO ATTO** che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Vestone, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso, di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento:

- **la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e sino a revoca, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali;**
- **la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e sino a revoca dei cimiteri comunali;**

**RICHIAMATI**

- l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
  - *comma 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
  - *comma 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;*

**DATO ATTO che**

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vestone e trova applicazione fino ad esplicita revoca;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale **la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata** e sino a revoca:

1. di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque segnalati;
2. dei cimiteri comunali

**RACCOMANDA** Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

## **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - o al Comando di Polizia Municipale;
  - o alla Prefettura di Brescia;
  - o Comando Carabinieri di Vestone.

## **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

## **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO  
Facchi Roberto  
*documento firmato digitalmente*

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.**

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Vestone;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: ufficio tecnico settore lavori pubblici;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni